



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE

di

Polizia Rurale

M.G.

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 52 DISPOSIZIONI GENERALI

APPLICAZIONE E OPERATIVITA'

ART. 53 AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 54 GLI STRUMENTI OPERATIVI

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 55 PASCOLO DEGLI ANIMALI

ART. 56 TRANSUMANZA

ART. 57 ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

COSTRUZIONI RURALI .

ART. 58 ASPETTI URBANISTICI

ART. 59 RECINZIONI

ART. 60 IGIENE NEGLI INSEDIAMENTI RURALI

ART. 61 CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 62 ACQUE PIOVANE DEFLUENTI DA FABBRICATI E DA AREE CONTERMINI

ART. 63 IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

ART. 64 DISTANZE PER FOSSI E CANALI

ART. 65 TOMBINATURE

ART. 66 PRELIEVO DI ACQUE CORRENTI E DA POZZI

ART. 67 IRRIGAZIONE

DISTANZE DI ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 68 DISTANZE DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI

ART. 69 RAMI PROTESI E RADICI SU STRADE E CANALI DI SCOLO O IRRIGAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE POSTI A CONFINE DI PROPRIETÀ

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE .

ART. 70 DIFESA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 71 USO DI PRESID SANITARI

ART. 72 VENDITA AMBULANTE DI PIANTE, DI PARTI DI PIANTE, DI BULBI E DI SEMENTI

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE.

ART. 73 STALLE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

ART. 74 LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

ART. 75 DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DEL BENESSERE ALTRUI

ART. 76 ATTIVITÀ AGRONOMICHE O DI NATURA RURALE ED URBANA SOGGETTE A
REGOLAMENTAZIONE

- 1) **Colture agrarie e allevamenti**
- 2) **Contenimento del degrado ambientale**
- 3) **Bruciature di stoppie, erbe e simili**
- 4) **Gestione dei boschi e delle aree boscate**
- 5) **Uso di esche avvelenate**
- 6) **Arature**
- 7) **Emissione di odori molesti**
- 8) **Utilizzo dei fanghi di depurazione su suolo agricolo**
- 9) **Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi**
- 10) **Utilizzazione di inerti**
- 11) **Atti vietati sulle strade**
- 12) **Messa a dimora di siepi.**
- 13) **Movimenti terra**
- 14) **Tutela della flora e raccolta dei funghi**

DISPOSIZIONI FINALI

ART.1 ENTRATA IN VIGORE _____

REGOLAMENTO RURALE

ART. 52 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Regolamento di Polizia Rurale interessa numerosi settori del tessuto sociale quali l'urbanistica, la viabilità, l'igiene, la sanità, la gestione delle acque piovane ed irrigue, la sicurezza pubblica, ecc.
2. Il Regolamento, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale, fornire al Comando di Polizia Municipale ed ai Responsabili del Servizio del Comune interessati alla presente disciplina, uno strumento efficace e comprensibile con il quale operare.

ART. 53 AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio Comunale.
2. I principi fondamentali sono il rispetto e la tutela del territorio agricolo, nonché la regolamentazione di attività ed azioni di natura rurale effettuate in aree agricole ed extragricole.
3. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione della Normativa Statale e Regionale.
4. Per tale applicazione il Comune, in base agli ambiti di competenza, potrà chiedere la collaborazione di vari Enti quali:
 - A.S.L. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari;
 - Corpo Forestale dello Stato e Servizi Forestali Regionali;
 - Comando della Polizia Provinciale;

ART. 54 GLI STRUMENTI OPERATIVI

1. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dal Comando di Polizia Municipale

ART. 55 PASCOLO DEGLI ANIMALI

1. Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione del Sindaco
3. Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.
4. **La sanzione pecuniaria per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da €77,00 a € 462,00;**

ART. 56 TRANSUMANZA

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

1. E' richiesta l'autorizzazione del comune per la normale viabilità all'interno del territorio

- comunale;
2. se prevedono di utilizzare pascoli demaniali e/o privati devono chiedere autorizzazione anticipata, rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
 3. utilizzare le strade locali ed evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri.
 4. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalare la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza; essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.
 5. Per la transumanza si deve fare riferimento inoltre al rispetto del Codice della Strada per la sosta e la circolazione di animali e greggi.
 6. **Per chi viola le norme sulla sosta degli animali (art. 160 del Codice della Strada, e art. 672 del Codice Penale) E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.**
 7. **Per chi viola le norme sulla circolazione degli animali previste dal Codice della Strada (art. 184) è soggetto al pagamento in misura ridotta di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento**

ART. 57 ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

1. L'esercizio di caccia e pesca all'interno del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.
2. All'Amministrazione Comunale non spettano compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca.
3. In ogni caso, se il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente in materia ravvisano qualche violazione, si procederà ad un verbale provvisorio di accertamento da trasmettere alla Unità Operativa della Caccia e Pesca della Provincia.

ART. 58 ASPETTI URBANISTICI

1. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici, impianti di depurazione, vasche di stoccaggio liquami e concimaie, è necessaria la concessione o autorizzazione edilizia come previsto dal Regolamento Comunale Edilizio. **In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, l'iter proseguirà ai sensi della L.47/85,**

ART. 59 RECINZIONI

- 1 Per la recinzione di aree agricole con o senza infrastrutture presenti, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, in conformità alle norme di attuazione al regolamento edilizio del P.R.G. comunale, nonché in base al Regolamento comunale di igiene.
- 2 Per le recinzioni da realizzare in zona A o B all'interno del Ente Parco, oltre

all'autorizzazione comunale necessita altresì del nulla osta dell'Ente stesso, giusta L.R. 29/97

ART. 60

IGIENE NEGLI INSEDIAMENTI RURALI

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme igienico sanitarie:

- a) Gli abitanti in zone rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie, purché vengano utilizzate tecniche di accumulo atte alla formazione di compost o ammendante organico, evitando **il più possibile** la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti molesti e la perdita superficiale e sotterranea di liquidi; la realizzazione delle platee o concimaie dovrà avvenire ad una distanza minima di ml. 5,00 da qualsiasi costruzione, da confini di proprietà.

In caso di violazione al presente capoverso, dopo aver verificato se la violazione è oggetto di procedura penale e se sono stati provocati danni ambientali, si applicherà una sanzione da €77,00 a € 462,00 e fatte salve le disposizioni del regolamento comunale di gestione di rifiuti solidi urbani.

- b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque bianche e nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di vasca Imhoff e vasca a tenuta o sub-irrigazione attenendosi inoltre comunque alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela delle acque da inquinamento.
- c) E' assolutamente vietato lo smaltimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, in modi diversi da quelli suddetti.

In caso di violazione al presente capoverso, dopo aver verificato se la violazione è oggetto di procedura penale e se sono stati provocati danni ambientali, si procederà all'emissione di ordinanza con applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

- d) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, ecc.,

l'Azienda dovrà provvedere al loro smaltimento attraverso servizi pubblici o privati dove è attivo il servizio di raccolta degli stessi. In particolare per quanto riguarda il servizio attraverso l'istituto pubblico, ci si dovrà attenere alle disposizioni e norme appositamente previste dall'Ente stesso sia in termini giuridici che sotto gli aspetti economici.

ART.61

CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

Per contenere il diffondersi della zanzara tigre sono consigliate le seguenti azioni di prevenzione e controllo:

1. Evitare la formazione di ristagni di acqua in barattoli, bacinelle, copertoni, ecc., che possono trasformarsi in focolai di diffusione;
2. Svuotare sul terreno settimanalmente il contenuto di piccoli abbeveratoi, sottovasi, annaffiatoi;
3. Coprire con zanzariere o teli di plastica (mantenendoli ben tesi) eventuali contenitori d'acqua inamovibili come vasche e bidoni adibiti ad immagazzinamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini di piccole dimensioni;
4. Per i visitatori dei cimiteri, si raccomanda di raccogliere e/o ripulire gli oggetti che potrebbero contenere acqua stagnante; cambiare settimanalmente l'acqua nei portafiori gettando l'acqua nel terreno e non nei tombini;
5. Collocare nei pozzetti delle acque pluviali ed in qualsiasi contenitore di acqua stagnante, di cui al punto precedente, delle pastiglie ad azione larvicida da acquistare presso le Farmacie

- Comunali;
6. I prati e le aree verdi in generale devono essere falciati e gestiti in modo da non favorire la proliferazione dell'insetto.
 7. Nei casi dubbi di presenza di focolai, avvertire il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L..
 8. I giardini e le aree verdi in genere devono essere falciati di frequente e gestiti in modo da non favorire la proliferazione degli insetti. Dovranno inoltre essere evitati i ristagni idrici prolungati.
 9. **Il Sindaco potrà procedere con Ordinanze o Avvisi per favorire il controllo del territorio al fine di prevenire o limitare la diffusione dell'insetto.**

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE -

ART. 62

ACQUE PIOVANE DEFLUENTI DA FABBRICATI E DA AREE CONTERMINI

1. I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua o comunque in apposite condotte per sole acque meteoriche, in modo da evitare danni alle persone, alle strade e ai fondi attigui.
2. E' assolutamente vietato immettere acque piovane nella rete fognaria comunale delle acque nere.
3. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.
4. Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico (deiezioni liquide e solide, lettiere in paddock di stalle esterne e maneggi, foraggi depositati nei silos orizzontali, ecc.) e/o di sostanze inquinanti (acqua di lavaggio dei carribotte o delle attrezzature per i trattamenti antiparassitari, ecc.), devono essere dotate di tombini di scolo o di una pendenza tali da scaricare i fluidi, in caso di precipitazioni e/o lavaggio dei macchinari, in vasche di raccolta e stoccaggio in attesa dello smaltimento.
5. Il responsabile del servizio competente in materia, può emettere Ordinanza con interventi per lo smaltimento delle acque piovane.
6. Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.
7. Per la conseguente procedura amministrativa (Ordinanze) e relative sanzioni, è basilare una istruttoria condotta dal Comando di Polizia Municipale e dai Responsabili del Servizio che dovranno verificare se il proprietario, ha rispettato le prescrizioni del presente regolamento, ovvero del regolamento edilizio / del regolamento di igiene e del regolamento idrico comunale.
8. **In caso di violazione si dovrà emettere Ordinanza e fino a sua ottemperanza non potrà essere rilasciata l'abitabilità o l'agibilità e la stessa potrà essere revocata nel caso sia già stata rilasciata con atto formale o per silenzio assenso.**
9. **Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, sarà emessa opportuna disposizione per regolarizzarla secondo la nuova normativa.**

ART. 63
IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.
3. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia. Sono pure vietate le nuove piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso. Per quelle esistenti è necessario verificare se ne conviene la manutenzione o se l'espianto ed il successivo reimpianto a distanza idonea, economicamente più conveniente.
4. Per i fossi privati di scolo nei quali é stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco deve ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
5. E' vietato inoltre eseguire qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.
- 6. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza con cui verrà impartito il ripristino dello stato dei luoghi.**
- 7. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.**
- 8. Per la violazione verrà applicata una sanzione amministrativa variabile da €77,00 a €462,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**
9. Qualora si accertassero , alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità , tempi di adeguamento , ecc..

ART. 64
DISTANZE PER FOSSI E CANALI

1. Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine (privato o pubblico che sia) uguale alla maggiore fra la profondità del fosso stesso o la larghezza del fosso in sommità.
2. Qualora esista un consenso scritto dei confinanti (solo nel caso di proprietà private) potrà essere realizzato il fosso o canale fra i due confini.
3. Sono fatte salve comunque le distanze minime ed inderogabili previste dal Codice Civile
- 4.. Qualora si rilevi, anche in base a denuncia scritta, violazione a quanto sopra si dovrà prioritariamente accertare la violazione e quindi, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.**
- 5. Per la violazione verrà applicata comunque una sanzione amministrativa variabile da €77,00 a €462,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo**

del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

6. Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso salvo le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico.
7. Qualora si accertassero , alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo o con altra norma vigente, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità , tempi di adeguamento , ecc..

ART. 66 TOMBINATURE

1. Per eseguire le tombinature su canali privati, dovrà essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione edilizia del comune.
2. Per le tombinature su canali pubblici oltre all'autorizzazione edilizia comunale dovrà essere ottenuto apposito nullaosta dell'Ente competente.
3. **Qualora si accerti o si rilevi in base a denuncia scritta violazione, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune,. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.**
4. **Per la violazione verrà applicata comunque una sanzione amministrativa variabile da €77,00 a €462,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**
5. Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso salvo le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico.
6. **In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, il Comando di Polizia Municipale eseguirà gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica nonché al Sindaco ognuno per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base del Regolamento edilizio comunale, procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi della L.47/85, provvedendo anche all'Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi salva richiesta di sanatoria e quanto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.**
7. Qualora si accertassero , alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo , con il regolamento edilizio od altra norma vigente, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità , tempi di adeguamento , ecc..

ART. 67 PRELIEVO DI ACQUE CORRENTI E DA POZZI

1. I prelievi di acque correnti per qualsiasi uso, devono essere autorizzati dagli organi o autorità competenti per territorio.
2. Qualora si accerti o si rilevi in base a denuncia scritta violazione, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o alla Regione.
3. **Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.**

4. **Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'Ordinanza.**
5. **Per la violazione verrà applicata comunque una sanzione amministrativa variabile da €77,00 a €462,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**

ART. 68 IRRIGAZIONE

1. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo tale da non cagionare danni a persone e a cose pubbliche o private.
2. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni diretti ed indiretti a persone e a cose pubbliche e private.
3. Le irrigazioni per scorrimento devono essere effettuate in modo tale che l'acqua non invada fondi altrui, strade di qualsiasi tipo (statali, provinciali, comunali, ecc.) e capezzagne interpoderali.
4. Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o ad altri.
5. **Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.**
6. **Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno ed all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.**
7. **Per la violazione verrà applicata una sanzione amministrativa variabile da €25,00 a €150,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**

DISTANZE DI ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 69 DISTANZE DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI

1. Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate) da confini di terzi e da canali, sono stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada che prevedono ad esempio:
 - tre metri per gli alberi ad alto fusto (noci, castagni, olmi, pioppi, platani e simili) e un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (cioè quando la impalcatura principale inizia sotto i 3 metri);
 - mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo;
 - per gli alberi che nascono o si piantano a ridosso di strade, si dovrà osservare quanto previsto dall'art.15 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.
2. L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione in materia di cui sopra; in tal caso può attenersi a quanto disposto dal Codice Civile - Sezione "Delle distanze nelle piantagioni e siepi interposte tra i fondi" Art.892, 893; potrà essere fatto

riferimento, qualora preveda norme più restrittive del Codice Civile , anche, al Codice della Strada

3. **Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Enti, gli atti verranno trasmessi agli stessi.**
4. Relativamente alle procedure amministrative per il presente articolo, la violazione avvia le seguenti azioni:
5. verificare gli Enti di competenza per accertare la violazione, e in caso affermativo, trasmetterne gli atti e l'eventuale Ordinanza di ripristino;
6. **una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**
7. Qualora si accertassero , alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo , con il regolamento edilizio od altra norme vigente, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità , tempi di adeguamento , ecc..
8. Trascorso il termine stabilito dall'Ordinanza e se verrà accertato che il proprietario non avrà adempiuto, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo l'accertamento delle relative contravvenzioni punibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 70

RAMI PROTESI E RADICI SU STRADE E CANALI DI SCOLO O IRRIGAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE POSTI A CONFINE DI PROPRIETÀ

1. I proprietari di piante e di siepi a confine, hanno l'obbligo di curarle e mantenerle in modo da non restringere e danneggiare la strada e/o le proprietà di terzi; devono altresì togliere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendone la visuale.
2. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.
3. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie o erbacce di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale (o sul marciapiede) o su proprietà terze, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.
5. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.
6. **Il Sindaco potrà emettere apposita Ordinanza per stabilire il termine entro cui il cittadino potrà provvedere alla rimozione di piante, siepi, ecc. in contrasto con il presente articolo.**
7. Trascorso il termine stabilito dall'Ordinanza e se verrà accertato che il proprietario non avrà adempiuto, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo l'accertamento delle relative contravvenzioni punibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione in materia di cui sopra; in tal caso può attenersi a quanto disposto dal Codice Civile - Sezione "Delle distanze nelle piantagioni e siepi interposte tra i fondi" Art.892, 893; potrà essere fatto riferimento, qualora preveda norme più restrittive del Codice Civile , anche al Codice della

Strada

9. Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Enti e gli atti verranno trasmessi agli stessi.
10. Relativamente alle procedure amministrative per il presente articolo, la violazione avvia le seguenti azioni:
11. verificare gli Organismi di competenza della violazione, e in caso affermativo, trasmetterne gli atti e l'eventuale Ordinanza di ripristino;
12. **una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00, la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**

- LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE -

ART. 71

DIFESA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

1. Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, frutteti, vigneti, alberi da frutto in giardini, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti, oltre alla buona norma di conservazione, manutenzione e decoro degli stessi, al rispetto anche delle seguenti norme:

a) lotta obbligatoria contro:

Erwinia amylovora: agente del "cancro batterico delle pomacee" (colpo di fuoco batterico) previsto dal Decreto 27.03.1996 che obbliga chiunque di denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco batterico al Servizio Fitosanitario Regionale; è consigliato il trattamento con prodotti chimici idonei e registrati e/o l'asportazione meccanica dei rami colpiti e tempestiva bruciatura degli stessi.

Qualora si accerti che pur a conoscenza della presenza di avviso da parte dell'Ente circa la presenza dell'agente batterico suddetto il mancato adempimento del presente art.3 lett. a), si applicherà una sanzione variabile da .€77,00 a €462,00; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

b) lotta consigliata contro:

Metcalfa pruinosa: in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti familiari) è *obbligato* il lavaggio periodico con acqua della superficie vegetale interessata dalla secrezione cerosa, al fine di evitare lo sviluppo di altri insetti (afidi) e patogeni fungini (flimaggini) e l'imbrattamento della frutta eventualmente presente. Per trattamenti su colture frutticole e floricole di più ampia superficie, sono da ritenersi validi gli interventi già eseguiti contro altri insetti dello stesso ordine;

Scaphoideus titanus: vettore del micoplasma agente della "Flavescenza dorata della vite": è consigliato il trattamento con prodotti chimici idonei e registrati, rispettando le dosi ed i periodi di trattamento per un più efficace controllo del vettore e conseguentemente della malattia.

Per quanto al punto **b)**, non sono previste sanzioni amministrative ma si dovrà emettere apposita Ordinanza o Avviso.

L'Amministrazione comunale per individuare la causa del danno, modalità di intervento, la necessità di creare un Piano di tutela o per stabilire l'emanazione di un'Ordinanza, si rivolgerà al Servizio Fitosanitario Regionale, ai servizi forestale regionali, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o a professionisti privati in possesso delle adeguate competenze.

ART.72 USO DI PRESIDI SANITARI

1. L'esecuzione di trattamenti con presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, ecc.), con indicato nella confezione il pericolo di morte (classi tossicologiche: MOLTO TOSSICO T+, TOSSICO T) o l'indicazione della Croce di S. Andrea ~ (classi tossicologiche: NOCIVI Xn) nelle colture agrarie, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui
2. Il Comando di Polizia Municipale o il competente responsabile del servizio devono accertare se l'operatore è munito di patentino.
3. Per gli interventi in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti di piccole dimensioni) è consigliato l'utilizzo di antiparassitari naturali od appartenenti alla classe tossicologica NON CLASSIFICATI (ex/Wa classe).

Si dovrà pertanto:

- a) eseguire i trattamenti con attrezzature idonee e tarate in maniera corretta, al fine di non arrecare danni all'ambiente ed a terzi;
- b) operare in assenza di vento in modo da evitare che il prodotto subisca deriva;
- c) lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- d) non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- e) preparare la giusta dose di prodotto da distribuire, al fine di evitare sprechi ed eccedenze non riutilizzabili;
- f) non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- g) non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- h) evitare perdite di liquidi dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere;
- i) essere muniti di patentino se si usano presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi.

Le violazioni del presente articolo per i punti a),b),c),e) sono di carattere amministrativo e varieranno da £.25,00 a €150,00; l'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

Le violazioni del presente articolo per i punti d),f),g),h) ed i) sono di carattere amministrativo e penale; la sanzione amministrativa varierà da €50,00 a €300,00 mentre per le violazioni penali si dovranno inviare gli atti alla Procura della Repubblica.

Verrà infine accertato se la violazione ha provocato danno ambientale. In caso affermativo, la quantificazione del danno e l'Ordinanza di risanamento saranno a carico del trasgressore... Nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla eliminazione delle cause del danno, addebitando i costi dell'intervento al trasgressore.

ART.73
VENDITA AMBULANTE DI PIANTE, DI PARTI DI PIANTE, DI BULBI
E DI SEMENTI

1. E' concessa, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita ambulante ed il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi, durante i mercati, le fiere e altre manifestazioni similari.
2. I titolari di licenza potranno vendere e commercializzare solo materiali esenti da malattie; in ogni caso le piante in vendita devono essere certificate e le sementi dotate di cartellino ufficiale.
3. **L'accertamento della mancanza di certificazione, obbligano l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita**
4. La **recidività alla violazione**, comporta la **revoca**, da parte del Responsabile del Servizio, della licenza di vendita in tutto il territorio comunale nonché la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica se sussistono casi di rilevanza penale.

- IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI -
IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE.

ART. 74
STALLE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

1. I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti in altro articolo del presente regolamento o del Regolamento edilizio comunale del P.R.G.C., alle norme che regolano lo smaltimento dei liquidi zootecnici, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale, nonché delle Normative Comunitarie. In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:
 - **rumori non fissi e riproducibili;**
 - **odori ed emissioni odorigene moleste;**
 - **contenimento della proliferazione di insetti molesti.**
2. A seconda della tipologia, della dimensione e del tipo di gestione della stalla, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia per il contenimento del letame o di vasche per lo stoccaggio dei liquami. Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione, ecc.). Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle normative vigenti in materia di smaltimento dei liquami zootecnici e dal regolamento di Igiene Comunale.

I silos (a trincea o a platea) per il contenimento dell'insilato di mais, devono sottostare alle seguenti norme urbanistiche ed igienico sanitarie:

3. Ml. 30 radiali dalle residenze rurali e dai confini. Qualora dette distanze non siano raggiungibili a causa della dimensione del fondo o in rapporto a particolari esigenze dell'imprenditore agricolo, potrà essere permessa la costruzione del silos a distanza minore rispetto a quella indicata purché sia dimostrato che offre garanzie dal punto di vista igienico; ml 200 radiali da pozzi, sorgenti e acquedotti ad uso potabile pubblico; ml. 50 radiali da qualsiasi corso d'acqua;
4. distanza dalle strade come prescritto dal nuovo Codice della Strada,
5. E' vietato lo stoccaggio del letame in cumuli su suolo nudo, se non, provvisoriamente, per un massimo di 24 ore prima della distribuzione in campo
- 6.. Per la valutazione della tollerabilità massima, si adotterà, possibilmente, il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale 1A Sezione).

7. La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste nel Regolamento edilizio del P.R.G. Comunale:

L' accertamento di violazione comporta:

- a) la verifica urbanistica ai sensi della L.47/85, e del regolamento edilizio comunale di cui al P.R.G.C.;
 - b) la valutazione di tollerabilità per odori o rumori e proliferazione di insetti molesti;
 - c) eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno.
8. L'inadempienza all'Ordinanza può determinare anche la chiusura temporanea dell'attività fino a che non è stato effettuato il ripristino.

ART. 75

LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

1. I titolari di allevamenti nei quali si siano verificati attacchi di malattie infettive o diffuse (o ne siano stati accertati i sintomi iniziali), devono farne comunicazione all'Autorità competente.
2. Nel caso di malattia infettiva o diffusa, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.
3. Il trattamento dei rifiuti di origine animale ad alto rischio (carcasse di animali morti per malattie), dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle ASL. L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria
4. I proprietari sono obbligati a denunciare alla Amministrazione Comunale e alla A.S.L. - Servizi Veterinari - le malattie infettive e diffuse comprese fra quelle indicate dal Regolamento di Polizia Veterinaria vigente. Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. - Servizi Veterinari che gestirà il caso.
5. L'Amministrazione Comunale sarà interessata solo su richiesta dell'Autorità Sanitaria.
6. Per lo smaltimento degli animali morti valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, con particolare riferimento al D.P.R. n.°508 del 14/12/1992.
7. Eventuali violazioni riguardano l'interramento di animali morti che, su richiesta dell'Autorità Sanitaria e con Ordinanza del Sindaco, può essere richiesto il dissotterramento e l'incenerimento da parte di Ditte specializzate, con spese a carico dei proprietari.

ART. 76

DETTENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

1. E' fatto divieto di detenere animali ad uso amatoriale (Galline, Conigli, Tacchini ecc.) all'interno del perimetro urbano.
2. Fuori del perimetro urbano i proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, per il benessere degli stessi e per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.
3. Se gli animali saranno tenuti in spazi scoperti (pertinenze o adiacenze di qualsiasi costruzione) oltre a quanto sopra e successivamente riportato nel presente articolo, l'area scoperta dovrà essere ubicata ad una distanza minima di ml. 30,00 da abitazioni, m 15,00 da

confini di proprietà, ml .20,00 da pozzi, sorgenti e acquedotti ad uso potabile pubblico, ml. 50 radiali da qualsiasi corso d'acqua, distanza dalle strade come prescritto dal nuovo Codice della Strada, dal D.P.R. 26 Aprile 1993 n° 147 e leggi successive.

Inoltre si dovrà adempiere accuratamente e scrupolosamente anche alle seguenti disposizioni:

a) provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie fondamentali per la normale profilassi;

b) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente.

c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;

d) i cani a guardia di abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena;

e) i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, devono essere tenuti a guinzaglio e provvisti di museruola (con particolare attenzione per specie di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive). Il proprietario dovrà obbligatoriamente provvedere all'asporto delle deiezioni solide prodotte dall'animale in tutti i luoghi pubblici o soggetti a pubblico transito o in luoghi che possono creare disagi a persone terze (ad esempio marciapiedi, piazze, piste ciclabili, giardini, aiuole, ecc.).

4. Per la violazione di cui al comma 1 è prevista una sanzione amministrativa da €5,00 a €30,00; per ogni capo accertato, oltre l'eliminazione delle cause oggetto di violazione;

5. Le violazioni inerenti ai punti da a) ad e), vengono notificate al proprietario e riguardano:

- la eliminazione delle cause oggetto di violazione;
- la eventuale sanzione Amministrativa variabile da €50,00 a €300,00;

6. L'oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.

7. L'inadempimento del trasgressore a quanto prescrittogli può determinare l'intervento dell'Autorità Sanitaria o l'allontanamento temporaneo dell'animale con spese a carico del proprietario.

- RISPETTO DELLA SICUREZZA E DEL BENESSERE ALTRUI -

ART.77

ATTIVITÀ AGRONOMICHE O DI NATURA RURALE ED URBANA SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE

Colture agrarie e allevamenti

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui. I terreni incolti devono essere periodicamente falciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti. Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altri regolamenti quali il Regolamento edilizio comunale e il Regolamento comunale di igiene.
2. Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:
3. **per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;**
4. **per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento**

- agli stessi;
5. **per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;**
 6. **a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €150,00; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore**

Contenimento del degrado ambientale.

1. I proprietari di terreni in zone urbane e rurali temporaneamente non utilizzati, devono provvedere alle ordinarie azioni di manutenzione (falciatura dell'erba, lotta alle malerbe, taglio degli arbusti spontanei, lotta agli insetti ed animali molesti, ecc.) al fine di evitare il degrado ambientale generale, il degrado del paesaggio e la diffusione di insetti ed animali molesti.
2. Nelle lottizzazioni urbane e durante l'esecuzione di lavori per la costruzione di immobili è vietato mantenere situazioni di abbandono che ledano il decoro e la corretta funzione del territorio.
3. Sono fatti salvi per il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso quanto contenuto in altri regolamenti quali il Regolamento edilizio comunale e il Regolamento comunale di igiene.
4. Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:
5. **per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;**
6. **per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;**
7. **per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.**
8. **Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;**
9. **a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €300,00; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore**

Bruciature di stoppie, erbe e simili

1. Tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, macchie, terreni agricoli, prati o pascoli, hanno l'obbligo di prevenzione incendi dal 30 maggio al 30 settembre con le seguenti modalità:
 - Perimetrazione con solchi di aratro con una fascia larga mt. 5 (10 mt. se adiacenti le ferrovie) su terreni in cui si trovino stoppie o altro materiale erbaceo infiammabile e/o terreni coltivati a cereali dopo il raccolto e quelli incolti.
 - Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva delle aree boschive e/o macchie confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno mt. 5.

- Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva ad eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. 6/74, presenti sulle scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle normative vigenti, compreso il Codice della Strada.

- Sono vietate tutte le azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:

- **per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;**

- **per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;**

- **per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.**

Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento al trasgressore;

- **qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di €250,00 ad un massimo di €1500,00; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

Gestione dei boschi e delle aree boscate

1. La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo tale da non favorire fenomeni erosivi.
2. In ogni caso ogni intervento per l'abbattimento delle piante dovrà avvenire conformemente a quanto stabilito nei Regolamenti edilizio comunale o il visto della Guardia Forestale, che saranno rispettivamente applicati, anche per quanto riguarda le sanzioni alle violazioni, sulla base del caso specifico.

Uso di esche avvelenate

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da Ditte specializzate che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta.
2. Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altri regolamenti quali il Regolamento comunale di igiene, la normativa nazionale e regionale in materia di uso delle esche, ecc.
3. Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:
4. **per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;**
5. **per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;**
6. **per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.**

7. **Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;**
8. **qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €150,00; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo 1 maggiore convenienza per il trasgressore.**
9. **Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.**

Arature

1. Le arature in vicinanza di strade demaniali , vicinali ad uso pubblico od interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale ed alle banchine di deflusso delle acque piovane ed ai canali di scolo delle acque qualora presenti.
2. Chiunque imbratti la sede stradale durante l'aratura dovrà provvedere alla successiva, immediata e senza ritardo, pulizia. Nel caso comunque dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere immediatamente e senza ritardo alla pulizia totale in tutta la larghezza del percorso stradale effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare adeguata e idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso di verificarsi di danni a cose e persone conseguenti ad un inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto per eventuali cause promosse civilmente nonché fatti salvi comunque le sanzioni di rilevanza penale.
3. La distanza minima dell'aratura dal ciglio di strade statali o provinciali è dettata dai regolamenti dei singoli Enti suddetti proprietari della strada.
4. I frontisti delle strade pubbliche, vicinale ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare cappezzagna o cavezzaglia (di ml. 1,50 - uno e cinquanta) per volgere l'aratro ,le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza danno alle strade , alle siepi ed ai fossi. Si fa inoltre divieto di depositare ai lati dei fondi i sassi di risultanza dell'aratura, si divieta altresì l'abbandono degli involucri ed imballi vari di qualsiasi materiale, inerente i concimi utilizzati.
5. Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali o interpoderali, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque, senza arrecare danno ai cigli e senza alterare la larghezza in sommità dei canali o fossi stessi.
6. Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altra normativa nazionale (Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione) o regionale sempre in materia di tutela della viabilità, ecc.
7. Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:
8. **per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;**
9. **per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;**
10. **per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi ante intervento abusivo. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.**
11. **Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento al trasgressore;**

12. **qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1500,00; l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo 1 maggiore convenienza per il trasgressore.**
13. **Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.**
14. Qualora si accertassero , alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo, con la legislazione vigente in materia di tutela della viabilità, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità , tempi di adeguamento , ecc. anche in riferimento ai poteri sostitutivi dell'Amministrazione Comunale.

Emissione di odori molesti

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.
2. Sono fatti salvi il rispetto delle norme riguardanti il presente capoverso, contenute in altra normativa nazionale o regionale sempre in materia di emissioni in atmosfera, nel regolamento edilizio comunale, nel regolamento comunale di igiene, ecc.
3. Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:
4. **per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;**
5. **per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;**
6. **per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, invieranno il provvedimento al Sindaco per l'emissione di Ordinanza**
7. **Qualora il responsabile della violazione non adempia all'Ordinanza, oltre alla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, l'Amministrazione Comunale può procedere , sentita la ASL competente, ai successivi provvedimenti fra i quali anche la richiesta di chiusura temporanea dell'attività.**
8. **la sanzione amministrativa varierà da un minimo di € 100.00 ad un massimo di € 600,00.**
9. Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

Utilizzo dei fanghi di depurazione su suolo agricolo

1. Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con fanghi di depurazione non tossico-nocivi dovranno attenersi alle normative Statali e Regionali vigenti, in particolare dal D.L.n.°99 del 27/01/1992 "Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,"Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossico-nocivi in agricoltura.
2. Per le violazioni e sanzioni si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e regionale.

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi

1. I proprietari di Siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

Utilizzazione di inerti

2. I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie devono essere considerati rifiuti e come tali non possono essere impiegati in azienda per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali ed interpoderali. Per un loro eventuale utilizzo è necessario presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.
3. Il materiale di risulta da attività agronomiche (es. spietatura dei campi) non può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo *di strade poderali ed interpoderali*
4. La materia è regolamentata dalla normativa comunitaria e nazionale riguardanti i rifiuti, ivi comprese le violazioni e le sanzioni.

Atti vietati sulle strade

Su qualsiasi tipo di strada è vietato:

1. il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale;
2. imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica (vedasi alcuni articoli del presente regolamento, nonché i regolamenti comunali di igiene e di smaltimento dei liquami zootecnici);
3. gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali.
4. I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.
5. I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.
6. La manutenzione delle strade interpoderali è a carico degli utenti che dovranno provvedere a mantenere il fondo in buono stato ed in grado di smaltire le acque meteoriche.
7. Sono fatti salvi il rispetto delle norme riguardanti il presente capoverso, contenute in altra normativa nazionale o regionale sempre in materia di tutela della viabilità (Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione), nel regolamento comunale di igiene, ecc.
8. **Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Comando di Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio comunale competente, provvederanno:**
9. **per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;**
10. **per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;**
11. **per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi ante intervento abusivo. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.**
12. **Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento al trasgressore;**
13. **qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1200,00 l'oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggiore convenienza per il trasgressore.**
14. **Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione**

nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

Messa a dimora di siepi.

1. La messa a dimora di nuove siepi di recinzione di abitazioni, di siepi ripariali e di altri tipi di siepi, sia in ambiente rurale che urbano, deve prevedere l'impiego di specie autoctone
- 2., Per quanto riguarda la normativa in materia di distanza da confini , si farà riferimento alle norme di cui al Codice Civile, al Codice della Strada ed eventualmente al regolamento edilizio comunale.
3. **Le violazioni e le sanzioni si farà riferimento a quelle stabilite dal Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione , dal regolamento edilizio comunale, dalla L.47/85. qualora trattasi di violazione urbanistico-edilizia.**

Movimenti terra

1. Qualsiasi movimento di terreno agricolo, compresi i miglioramenti fondiari e le sistemazioni idraulico agrarie, deve essere preventivamente autorizzato, *sulla base delle normative nazionali e regionali*, dall'organo di gestione competente (Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, Ufficio Tecnico Comunale, Servizi Forestali, ecc.).

Tutela della flora e raccolta dei funghi

1. Si considerano protette tutte le specie spontanee di muschi, di licheni, di erbe *protette*, e di arbusti in tutto il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della legge vigente.
2. La raccolta dei funghi è consentita e disciplinata dalle normative vigenti.
3. Con riferimento al presente articolo, si specifica comunque quanto di seguito:
4. Il comando Polizia Municipale o i Responsabili del Servizio competenti, dovranno effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovracomunali (ad esempio, Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, ecc.).

Si ritiene indicativamente di porre particolare attenzione per i punti 2-3-5-6-8-11 e comunque per quelli inerenti violazioni di interesse penale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt. 126 e 127 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lg